- Il Dott. Marcello Viganò su incarico dell'ANCC, ravvisati molteplici vizi delle ordinanze, con istanza del 10.12.2009 chiedeva al Ministero di emanare nei riguardi del Comune di Auronzo di Cadore i provvedimenti *ex* artt. 5, co. 2 e 45, co. 2 del codice della strada (doc. 8).
- Con nota prot. 15298 del 22.02.2010, richiamata la precedente istanza dell'ANCC del 07.10.2007 nonché la propria nota prot. 115540/2007, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti diffidava il Comune di Auronzo di Cadore a provvedere alla rimozione della segnaletica illegittima istituita in ottemperanza alle ordinanze n. 45/1996 e n. 46/1998 poiché contrarie al codice della strada e al regolamento di esecuzione e di attuazione (doc. 9).
- In risposta, con nota prot. 6343 del 20.07.2010 il Comune contestava le censure di legittimità alle ordinanze n. 45/1996 e n. 46/1998 (doc. 10).
- Con nota prot. 66954 del 06.08.2010, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sollecitava il Comune di Auronzo di Cadore ad adeguare il contenuto delle ordinanze n. 45/1996 e n. 46/1998 al codice della strada, al regolamento di esecuzione e di attuazione e chiedeva al Provveditorato alle opeere pubbliche del Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia di verificare l'adempimento del Comune di Auronzo di Cadore alla diffida prot. 15298 del 22.02.2010. In mancanza, si chiedeva al Provveditorato di provvedere alla rimozione della segnaletica con addebito delle relative spese al Comune inadempiente e applicazione della sanzione prevista dall'art. 45, co. 7 codice della strada (doc. 11).
- Con nota prot. 423 del 09.01.2011, il Provveditorato trasmetteva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la relazione prot. 830/10 con la quale comunicava che il Comune di Auronzo di Cadore non aveva modificato le ordinanze n. 45/1996 e n. 46/1998 limitandosi a modificare la segnaletica collocata in alcune località del territorio comunale (doc. 12). <u>Dunque, il Comune di Auronzo di Cadore persisteva nella violazione di legge</u>.
- Con istanza del 19.03.2013, l'ANCC chiedeva al Comune di Auronzo di Cadore di trasmettere anche tramite posta elettronica ovvero telefax i provvedimenti istitutivi dei nuovi divieti di sosta alle autocaravan segnalati da alcuni appartenenti a quest'Associazione (docc. 13, 14).
- In risposta alla suddetta istanza di accesso, con nota prot. 3146 del 10.04.2013 (doc. 14), del tutto analoga alla nota prot. 531 del 22.01.2009 (cfr. doc. 5), il Comandante la Polizia locale di Auronzo

di Cadore Silvano Mina Plaito chiedeva il versamento della somma di 20,00 euro per diritti di segreteria, oltre al costo per l'estrazione di copia dei documenti.

Il Comune di Auronzo di Cadore comunicava altresì che gli atti potevano essere ritirati presso l'ufficio di Polizia locale e che l'invio tramite servizio postale non corrispondeva a obbligo "non trovando alcun fondamento nello spirito della specifica disciplina che regola l'accesso ad atti". Tuttavia si comunicava che in caso di impossibilità a ritirare la documentazione poteva esserne "concesso" l'invio tramite servizio postale con addebito di ulteriori 4,60 euro.

In sintesi, venivano richiesti 24,80 euro oltre al costo dell'estrazione copia, per accedere a provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale e agli eventuali atti istruttori.

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Auronzo di Cadore non ha ottemperato *in toto* alla diffida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 15298 del 22.02.2010 (cfr. doc. 9), modificando solo in parte la segnaletica stradale e rifiutando di modificare le ordinanze n. 45/1996 e n. 46/1998. L'amministrazione ha violato gli artt. 5 co. 1 e co. 2, 35 co. 1, 38 co. 14 e 45 del codice della strada.
- L'amministrazione comunale ha imposto nuove limitazioni alle autocaravan (*cfr.* doc. 14).
 Tramite il sito internet del Comune è stato possibile accedere:
 - a) alla deliberazione della Giunta comunale n.22 del 05.03.2012 (doc. 16);
 - b) alla deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 16.07.2012 (doc. 16);
 - c) all'ordinanza n. 75 del 02.08.2012 (doc. 17).

Con tale ordinanza il Comune ha disposto che: 'nell'area contrassegnata al N:C:T del Comune di Auronzo al Foglio 16 mappale 73, sita in frazione Misurina, adibita a parcheggio pubblico....la sosta è consentita alle sole autovetture, agli autocarri aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 ton. Ed ai motocicli'.

Dunque, le autocaravan – come definite dall'art. 54, co. 1, lett. m) del codice della strada – sono escluse dalla sosta non trattandosi né di autovetture né di autocarri.

A tutto ciò si aggiunga che oltre l'ordinanza n. 75/2012, l'amministrazione potrebbe aver emesso altri provvedimenti che limitano la circolazione delle autocaravan la cui trasmissione è stata ingiustamente subordinata al pagamento di oltre 20,00 euro (cfr. docc. 13,15).